

Distribuzione delle quote extracontabili al centro di alcune decisioni della Cassazione

DS6901

DS6901

Dividendi, presunzione forte

Non basta dimostrare l'estraneità alla gestione sociale

Ciò potrebbe costituire spunto difensivo ove la presunzione si utilizzi con l'altra presunzione legale da indagini finanziarie ex art. 32, dpr 600/1973

DI GIUSEPPE NAPOLI

In materia di presunzione di distribuzione dei dividendi extracontabili nelle società a ristretta base azionaria, non basta a disattivare la presunzione dimostrare la "propria estraneità alla gestione sociale", anche se il contribuente può far rilevare, anche in via presuntiva, che di tali utili "se ne sia appropriato altro soggetto". Lo ha affermato la Corte di cassazione, con le sentenze n. 21187 e 21158 del 29 luglio 2024. Quanto rilevato potrebbe costituire un rilevante spunto difensivo nei casi in cui la citata presunzione viene utilizzata in combinazione con l'altra presunzione legale da Indagini finanziarie ex art. 32 dpr 600/1973, considerato che è la stessa giurisprudenza di legittimità ad includere tra la possibilità di disattivazione della presunzione di ristretta base, la dimostrazione (e, nei casi appena citati, sarebbe una vera e propria evidenza) che dei maggiori ricavi "se ne sia appropriato altro soggetto". La presunzione

giurisprudenziale di distribuzione dei dividendi extracontabili consente all'Amministrazione finanziaria, nelle società a ristretta base azionaria (e in tal senso basta un limitato numero di soci anche non legati da vincoli di parentela), di inferire in via automatica la distribuzione dei maggiori utili accertati in capo a ciascun socio pro-quota, salva la prova del mancato conseguimento/distribuzione degli stessi nonché della estraneità alla gestione aziendale. Si tratta di uno strumento accertativo dirompente che, come conferma anche l'analisi

della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 22264, 22265, 22394 e 22292, tutte di agosto 2024), si atteggia sempre più a presunzione legale vera e propria rispetto alla quale il contribuente è chiamato a fornire elementi difensivi molto complessi e spesso anche difficilmente reperibili (si pensi al caso del socio receduto prima dell'avvio dei controlli fiscali). Grazie alla presunzione legale di cui all'art. 32, co. 1 e 2, del dpr 600/1973, i versamenti e i prelevamenti rinvenuti sui conti di terzi (soci, coniugi, prestanomi, ecc...), ove ricondotti alla società oggetto di verifica (e, in presenza di un vincolo di parentela, non serve dimostrare la riconducibilità del conto alla società), possono considerarsi, salvo giustificazioni puntua-

li del contribuente, ricavi non contabilizzati ed essere addebitati fiscalmente all'impresa. La Cassazione, anche in questi casi, legittima la possibilità di presumere, nelle società a ristretta base, che tali somme (ricavi/utili extracontabili) siano state distribuite pro-quota in capo ai relativi soci negli anni controllati (in tal senso Cass. nn. 22697, 22630, 21584, 21311, 21303, tutte di luglio/agosto 2024). Si deve comunque mettere in luce come il paradigma delle indagini finanziarie, consentendo di riferire "le movimentazioni sui conti correnti dei soci alla società" (Cass. n. 18414/2023), operi una mera trasposizione giuridica nel senso che, se le somme, ad esempio, giacciono su un conto bancario intestato alla moglie di un socio che magari nemmeno detiene partecipazioni nella società oggetto di controllo fiscale, appare arduo presumere che tali somme, invece, le abbiano incassate "in nero" i soci. La presunzione ex art. 32 dpr 600/1973, infatti, riferisce alla società solo le movimentazioni e non la titolarità del conto. L'operatività della presunzione di ristretta base azionaria, quindi, viene a scontrarsi con il dato oggettivo che attesta come i versamenti siano oggettivamente entrati nella disponibilità del terzo titolare del conto (magari nemmeno socio) e come, quindi, difficilmente siano potuti essere stati ripartiti tra altri soggetti (soci) in base alle proprie quote di partecipazione.



La Suprema corte ha preso posizione più volte tra luglio e agosto

